



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma, 2 lett. b), e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4164 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali, già istituito con Decreto Rettorale n. 3578 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali*, emanato con Decreto Rettorale n. 395 del 04/02/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico nell'approvare la proposta di modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo ha conferito mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali*,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali*, emanato con D.R. n. 395 del 04/02/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 395 del 04/02/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di funzionamento del *Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali*, istituito con DR. n. 3578 del 12/11/2012, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

Art. 2 - Principi generali e governo del Dipartimento

1. Il Dipartimento, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto dei principi dello Statuto di Ateneo, ritiene fondamentale l'attenzione alla persona, anche attraverso l'attribuzione di responsabilità e la valorizzazione del merito.

2. Il *Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali*, nel seguito indicato come "Dipartimento", ha come finalità lo sviluppo e l'erogazione della didattica nelle aree di propria competenza mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree Magistrali e delle Lauree di cui all'Ordinamento Didattico emanato ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 2. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento ha il potere di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori seguendo l'iter procedurale previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Nei campi di propria competenza, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica e ne coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo docente e ricercatore.

4. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con soggetti o partners non universitari relativamente a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti commi, coerentemente con il proprio piano di sviluppo, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.

5. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 il Dipartimento:

- a. elabora un proprio Piano di sviluppo triennale che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca e rapporti con il territorio e ne cura annualmente la ridefinizione alla luce della valutazione di cui al punto b;
- b. valuta annualmente, in relazione al Piano di sviluppo triennale, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
- c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali e organizzativi ispirati all'ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.



6. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel piano triennale di sviluppo, nonché le attività ad esse correlate fornendo, per quanto possibile e di competenza, il supporto logistico ed amministrativo contabile e le strutture necessarie.

7. Il Dipartimento si può articolare in servizi per necessità di carattere pratico-logistico. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

Art. 3. - Diritti e doveri degli afferenti al Dipartimento

1. Gli organi del Dipartimento esercitano le proprie funzioni rispettando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita ai docenti, assicurando loro e agli aventi titolo, la partecipazione all'attività di dipartimento, il diritto di utilizzare gli spazi, le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Art. 4. - Garanzie

1. Ogni membro del Dipartimento, ai sensi della normativa nazionale vigente, ha diritto di accesso a tutte le informazioni, in possesso del Direttore, che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Dipartimento, fatta salva la necessità di tutelare eventuali esigenze di riservatezza di ricerche in corso.

Art. 5 - Ambito scientifico didattico del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha la finalità di operare nella ricerca di base e applicata e di svolgere le funzioni relative alle attività formative ed ai servizi al territorio in tutti quei settori che sono direttamente o indirettamente connessi con le Scienze veterinarie, delle Produzioni animali e delle Biotecnologiche veterinarie, in particolare l'ambito scientifico e didattico concerne:

- lo sviluppo di tematiche speculative e tecnologiche riguardanti la produzione e la sanità degli alimenti per animali e degli alimenti destinati all'uomo; la razionalizzazione dei processi di filiera impiegando tecnologie avanzate all'ambiente, agli alimenti consumati dagli animali, alla corretta conduzione degli allevamenti, al benessere animale e al rispetto delle norme igieniche nelle fasi di raccolta, stoccaggio, trasformazione, conservazione e manipolazione finale delle derrate alimentari;

- lo studio eziopatogenetico ed epidemiologico di patologie presenti o emergenti sul territorio in animali da reddito, selvatici da compagnia e da laboratorio; ricerche tossicologiche su varie matrici biologiche al fine di valutare la presenza di contaminanti ambientali; lo sviluppo di strategie per la diagnosi, il controllo di malattie infettive ed infestive; lo studio delle patologie legate a sostanze inquinanti presenti nell'ambiente per il benessere degli animali e dell'uomo;

- gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici di interesse internistico, chirurgico ed ostetrico attinenti alle patologie di origine metabolica, degenerativa, tossico-infettiva, infiammatoria, traumatica, neoplastica e congenita unitamente alla messa a punto di nuovi protocolli anestesiológicos e di diagnostica biomolecolare applicata alla clinica degli animali da reddito, da laboratorio, selvatici e da compagnia. Valutazione del benessere animale attraverso mezzi di diagnostica clinica strumentale diretta ed indiretta.

- gli studi morfologici, funzionali e molecolari volti alla comprensione dei processi fisiologici di organi e apparati; caratterizzazione delle risposte molecolari all'ambiente e studio di approcci farmacologici innovativi.



Art. 6 Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio d'Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 7 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento

Art. 8 - Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente nel rispetto della normativa vigente, fermo il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti delle proprie competenze e del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo.
 2. L'assegnazione dei compiti didattici da parte del Dipartimento è effettuato con il coordinamento della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria a cui il Dipartimento afferisce.
- Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato Accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 9 - Piano Triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica e della ricerca.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando, secondo il principio di efficacia, le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi.

TITOLO II - ARTICOLAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 10 - Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - Il Direttore del Dipartimento;
 - Il Consiglio del Dipartimento;
 - La Giunta del Dipartimento.
2. Ai predetti organi sono attribuiti i poteri ed i compiti definiti dallo Statuto di Ateneo e dal *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e per l'elezione del Direttore di dipartimento*.
3. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la *governance* complessiva, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta possono assegnare ai propri componenti specifiche funzioni e responsabilità.





Art. 11 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta;
2. Il Direttore:
 - rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali;
 - è responsabile sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
 - esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
3. In particolare, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, provvede a:
 - tenere i rapporti con gli Organi accademici, formulare criteri sia per l'utilizzazione di spazi e attrezzature per l'attività didattica che per la partecipazione del personale all'attività didattica;
 - proporre l'organizzazione eventuale di centri e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti o Istituti italiani o stranieri, con altri Enti scientifici, nonché predisporre i necessari strumenti organizzativi ed eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
 - formulare richieste di assegnazione di personale tecnico amministrativo e proposte sulla utilizzazione dello stesso personale, sulle risorse finanziarie logistiche e strumentali destinate alle attività istituzionali del dipartimento;
 - proporre, d'intesa con la Giunta, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
 - coordinare, avvalendosi dell'aiuto di un responsabile strutturato e designato dal Consiglio e coadiuvato dal responsabile dei processi contabili, la gestione delle risorse finanziarie derivanti da contratti di ricerca, di consulenza e di servizio in conto-terzi;
 - coordinare e verificare le attività del personale tecnico-amministrativo.
4. Il Direttore, qualora, per necessità ed urgenza, adotti provvedimenti su materie di competenza del Consiglio, li sottopone alla ratifica del Consiglio in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive.
5. Il Direttore designa tra i professori ordinari, o in caso di indisponibilità tra i professori associati, afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Di norma, il Vice Direttore cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore il vice direttore resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore. In caso di assenza per periodi prolungati e significativi, il Direttore comunica al Consiglio e ai componenti della Giunta il periodo in cui sarà sostituito. Durante tale periodo il Vice Direttore compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) promuove le attività del Dipartimento;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di risorse finalizzate all'indizione di concorsi di ricercatore di cui alle lett. a) e b) dell' art. 24 della Legge 240/10 e per l'attivazione di procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia sulla base di un circostanziato piano di programmazione;
 - c) formula richieste in merito a strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica;





- d) propone:
- l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio;
 - l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei;
 - l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge;
 - l'istituzione di corsi di Master universitari e Corsi di perfezionamento che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio;
- e) assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente nel rispetto della normativa vigente, del principio di cui all'art. 11 dello Statuto in base al quale i professori e ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti delle proprie competenze e del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo, ed in accordo con quanto riportato all'art. 8 del presente regolamento;
- f) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, in considerazione delle necessità delle singole e specifiche aree scientifico-disciplinari o di gruppi culturali omogenei eventualmente costituiti all'interno dello stesso, nonché per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;
- g) decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse assegnate e acquisite;
- h) approva annualmente il piano di ricerca, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
- i) approva tutti i documenti utili alla corretta predisposizione del bilancio unico d'esercizio d'ateneo e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Finanza e Contabilità;
- j) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento e di interesse delle singole e specifiche aree scientifico-disciplinari o gruppi culturali omogenei eventualmente presenti all'interno dello stesso;
- k) esprime parere in merito alla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate dai docenti e ricercatori;
- l) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- m) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
- n) approva il regolamento di funzionamento dell'ospedale didattico ed ogni sua eventuale modifica, di concerto con la ASL Napoli 1 Centro secondo quanto definito nell'atto convenzionale stipulato dall'Ateneo ed il Protocollo di intesa regionale parimenti sottoscritto;
- o) può proporre la disattivazione del Dipartimento;
- p) può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, in forma scritta e con oggetto determinato, secondo le modalità e i criteri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- q) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo nei settori di propria competenza, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, alla Scuola cui afferisce, le eventuali necessità di potenziamento dell'attività formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario;
- q) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coesistenza del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione;
- r) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell'Ateneo e dai regolamenti.
- La deliberazione di cui al punto n) deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.



Art.13- Composizione del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
- c) dai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori purché sia prevista la presenza di almeno 1 rappresentante per i corsi di dottorato incardinati sul Dipartimento, secondo modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni e può essere rinnovato una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento;
- d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
- e) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, che resta in carica per la durata del ciclo dell'assegno di ricerca.

Art.14 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio.
2. La Giunta può ricevere dal Consiglio specifiche deleghe, in forma scritta e con oggetto determinato, fatta eccezione per le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori. Fermo restando la competenza esclusiva del Consiglio in materia di chiamata dei professori e dei ricercatori, nel caso si dovesse ravvisare la necessità e l'urgenza per avviare la procedura istruttoria di una proposta di chiamata, la Giunta dovrà essere tempestivamente convocata al fine di esaminare gli atti e istruire le procedure utili per formulare la proposta dettagliata da sottoporre al Consiglio.
3. La Giunta in particolare:
 - delibera sulle questioni di gestione corrente e sulle questioni per cui ha ricevuto delega dal Consiglio
 - predispose il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - coadiuva il Direttore nella gestione del personale tecnico amministrativo;
 - coadiuva il Direttore nella gestione delle strutture dipartimentali;
 - formula proposte al Consiglio di Dipartimento, sentito il parere delle eventuali commissioni istruttorie del Dipartimento, sulla richiesta di indizione di bandi di concorso per Assegni di ricerca; sulla richiesta di indizione di bandi di concorso per personale tecnico amministrativo; sulla richiesta di risorse per l'attivazione di procedimenti di chiamata di professori e ricercatori e sulla proposta di chiamata. Su tali ultime questioni, le delibere della Giunta vengono adottate con modalità di composizione identiche a quelle stabilite per il Consiglio di Dipartimento;
 - sottopone al Consiglio di Dipartimento il Piano triennale di sviluppo e programmazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - predispose annualmente, sentito il parere delle eventuali Commissioni istruttorie e sulla base del Piano triennale di sviluppo e programmazione, la valutazione dei risultati raggiunti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - propone al Consiglio di Dipartimento la ripartizione dei fondi necessari per il funzionamento ed alle eventuali



strutture e/o servizi del Dipartimento, da destinare alle attività nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio;

- delibera il sostegno e i finanziamenti di convegni scientifici, nel rispetto dei vincoli di legge;
- sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte di utilizzazione degli spazi assegnati al Dipartimento.

4. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore;
- b) dal Vice Direttore, con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti;
- c) da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
- d) da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori.

5. L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le elezioni sono indette ed espletate, ove possibile, congiuntamente a quelle del Direttore.

6. La nomina e la sostituzione dei componenti elettivi della Giunta avviene secondo quanto stabilito dall'art. 16 del sopra citato *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e per l'elezione del Direttore di dipartimento*.

7. Il Direttore può delegare a membri della Giunta la responsabilità di particolari settori di attività del Dipartimento, tale delega viene ratificata dal Consiglio nella prima riunione utile.

8. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta deve essere inviato a tutti i componenti via posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Sostituto del Direttore o, in sua assenza, dal componente con maggiore anzianità di servizio.

9. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il Segretario amministrativo non concorre alla formazione del numero legale.

10. Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Le delibere adottate su temi per i quali la Giunta ha ricevuto apposita delega dal Consiglio sono valide se prese a maggioranza degli aventi diritto.

11. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale, approvato dai membri della Giunta con le stesse modalità con le quali si approvano i verbali degli organi collegiali, previa diffusione per via elettronica. I verbali approvati sono diffusi per conoscenza ai membri del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO III - DIDATTICA

Art.15 - Laurea e laurea magistrale

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Dipartimento gestisce la didattica secondo le modalità di seguito specificate.

2. Il Dipartimento si propone l'obiettivo di raggiungere e mantenere gli standard formativi stabiliti dall' European Association Establishment Veterinary Education (EAEVE) nei settori di propria competenza. A tal proposito il percorso didattico del Dipartimento oltre a migliorare il buon livello di preparazione teorica finora erogato è teso ad ampliare ed approfondire la preparazione pratica finalizzata all'acquisizione delle conoscenze indispensabili per consentire al neolaureato di erogare le prestazioni professionali più comuni (day-one skill: SOP EAEVE, annex IV);



Inoltre, nello spirito di sinergia delle varie componenti su cui si basa il Dipartimento, il suddetto percorso mira ad effettuare un coordinamento tra le varie discipline finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'organizzazione didattica prevede quindi che in una prima fase le attività cliniche e successivamente tutte le materie professionalizzanti verranno svolte rispettivamente presso l'Ospedale veterinario sito presso il Presidio ex Frullone, debitamente implementato secondo i dettami dell'EAEVE, ed altre strutture presenti nel medesimo Presidio adeguatamente ristrutturate e rese idonee allo scopo, di concerto con la ASL Napoli 1 centro secondo quanto definito nell'atto convenzionale stipulato dall'Ateneo ed il Protocollo di intesa regionale (Polo didattico integrato per le prestazioni di elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata, in materia di sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria insieme all'ASL NA1 e l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Mezzogiorno) parimenti sottoscritto ed al fine di realizzare la coesistenza del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione;

3. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale (nel seguito corsi di studio) sottoponendo allo stesso l'Ordinamento didattico dei corsi, nel rispetto della normativa vigente, purché sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti. Il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivate e sempre che sia assicurata la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti. Il calcolo sulla copertura dei CFU caratterizzanti deve essere effettuato con riferimento al valore medio dell'intervallo di CFU allocato per le materie caratterizzanti nell'Ordinamento didattico del corso proposto. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità definite dal Ministero. Il corso di studio istituito e attivato dal Consiglio di Amministrazione è incardinato nel Dipartimento.

4. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio d'intesa con altri Dipartimenti, sottoponendo allo stesso l'Ordinamento didattico dei corsi. In questa ipotesi il corso, una volta istituito e attivato, è gestito dal Dipartimento che assicura il maggior numero di CFU nelle materie caratterizzanti. Il coordinamento di tali corsi di studio si avvale della Scuola secondo quanto previsto dall'art 29, comma 13, lettera b), dello Statuto.

4. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto e i ricercatori responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di studio. Fa parte della Commissione una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso stesso in numero pari al 10% della componente professori e ricercatori. Tali rappresentanti restano in carica per due anni ovvero fino al conseguimento del titolo e il mandato è rinnovabile una sola volta. Alla Commissione per il coordinamento didattico il Consiglio di Dipartimento può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attività didattiche del relativo corso di studio.

Con riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento, per ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, un Coordinatore tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel corso stesso. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.

5. Il Coordinatore:

- a) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento;
- b) convoca e presiede la Commissione;
- c) sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio in materia didattica;
- d) collabora con il Direttore del Dipartimento nella gestione dei rapporti con il Nucleo di valutazione e nella determinazione dei requisiti dell'offerta formativa;
- e) partecipa alle riunioni della Consulta dei Coordinatori di corso di studio, ove istituita, presso le Scuole.





La Commissione, per quanto di sua competenza:

- a) coordina l'attività didattica;
 - b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche;
 - c) sperimenta nuove modalità didattiche;
 - d) espleta tutte le funzioni istruttorie e formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che devono essere conformi a quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo e trasmessi dal Coordinatore al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione che potrà modificarle fornendone ampia e puntuale applicazione;
 - e) individua le necessità didattiche, che il Coordinatore trasmette al Consiglio di Dipartimento;
 - f) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio, che il Consiglio di Dipartimento trasmette al Nucleo di Valutazione e alla Commissione paritetica docenti -studenti;
 - g) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il Consiglio di Dipartimento approva i Regolamenti didattici e i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento, previo parere delle relative Commissioni per il coordinamento didattico e del Consiglio della Scuola.
7. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento .
8. I Corsi di perfezionamento che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art.16 - Master - Scuole di specializzazione - Dottorato di ricerca

1. Le Scuole di specializzazione e i Dottorati di ricerca, che il Dipartimento può istituire e attivare, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.
2. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite una Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed un Coordinatore al pari di un corso di studio.

Art. 17 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. La Commissione è composta da quattro professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da quattro studenti, di cui un dottorando.
2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Svolge le funzioni di Presidente un professore componente della Commissione designato dal Consiglio di Dipartimento.
4. Partecipa alle riunioni della Commissione un Segretario con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D.
5. I compiti della Commissione sono stabiliti dall'art. 32 dello Statuto e i risultati delle sue attività costituiscono la fonte dei *report* per il Nucleo di Valutazione. La Commissione, inoltre, riporta annualmente i risultati della propria attività al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento, alle Commissioni dei corsi di studio e ai Collegi dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

